

oggetto di legge

Molin

C'è all'apposizione al regolamento, se pure gli studi approvato con
legge bolognese del 24 luglio e pubblicato con manifesto del
magistrato della riforma del 5 agosto 1866 è stabilito;

art. 95 Quelli che aspirano alla professione di notaio o di
causidico debbono attendere allo studio degli elementi del
diritto civile patris e della procedura civile e penale.

96 Si impiegherà un anno scolastico per l'insegnamento
di ciascuna delle materie indicate nell'articolo precedente.

Le spese non potranno essere assunse allo studio della
procedura se prima non avrà atteso a quello degli elementi
di diritto civile.

Sarà permesso di fare contemporaneamente lo studio
della procedura e la pratica nell'ufficio di un procuratore
prescritto dalla vigente legge.

97 Fuori dell'università lo studio degli elementi di
diritto civile patris e di procedura potrà farsi in tutta
la città nella quale trovasi deputato dal magistrato
della riforma un professore d'istituzioni civili; questo
dovrà alternare il suo insegnamento facendo in un
anno il corso degli elementi di diritto civile patris e nell'
altro quello di procedura.

Dal confronto di questi articoli si risorge come di due anni
uno, gli studenti aspiranti alle professioni di notaio
e causidico viano costretti a star qui si per un annata
intera, coloro insomma che terminano il loro corso di filosofia
quando incomincia la scuola di procedura, cui essi non prof-
fano attendere) dovendo far precedere lo studio delle istituzi-
oni civili. Basta credo, questa sola osservazione per
convincere chiunque dell'importanza del 1º articolo.

di legge che io propongo, ed è urgente il provvederci perchè appunto nell'anno imminente 1849-50 cade il termine del trattato di procedura.

Dai sopravvissuti articoli i quali stabiliscono che non si proponeva iniziarne da quei studenti la pratica che al 2^o anno di studio, e ciò a differenza di quanto accadeva prima che in forza dell'art. 2^o del d. s. Bagnetti 14 gennaio 1831 potesse il corso d'istituzioni l'unico studio loro prescritto farsi contemporaneamente ad un anno di pratica da notario o da considice. Questo è a mio avviso un inconveniente cui molte rimediate, poiché lo scopo della citata legge del 1831 non fu già di prescrivere un tempo maggiore per trascorrere nelle professioni di notario o considice ma solo d'aggiungere un trattato sic' la pratica civile e penale; moltre lo studio d'un solo trattato non basta per dar occupazione per 12 mesi agli studenti nel vigor della giovinezza; l'aspetto di attendere alla pratica anche solo 1^o anno di studio (per indicare delle considerazioni) che non spesso permetteva che si uguagliasse al corso di studi normale) infine, se proponeva studiare il trattato di procedura contemporaneamente alle pratiche, non vi ha ragione perchè ciò non propone aver luogo anche per gli elementi di diritto civile appunto come si operò sino al 1831.

Queste sono le principali ragioni della mia proposta tendente unicamente ad evitare un'innutile perdita di tempo.

Progetto di legge *

Art° 1°

Celle città' ora e' stabilito un solo professore per le istituzioni di diritto civile e per la procedura civile e penale, potranno gli aspiranti alle professioni di notario e causidio cominciare il loro corso biennale ^{colla studia} (tanto dell'una che dell'altra delle dette materie).

2°

Q' pur fatta facoltà ai medesimi d'attendere sin dal 1° anno di studio alla pratica loro prescritta nell'ufficio d'un procuratore, e proseguirla quindi nel modo e nel tempo rispettivamente dalla leggi stabilito.

3°

Nel caso cui provvede la presente legge e' derogato all'art° 96 del vro Regolamento pubblicato con manifesto del magistrato della riforma in data 9 agosto 1846 e ad ogni altra legge in contrario.

Fermo deputato
prof d'rit Cinti a Fano

28 Agosto Prop. 26
Disposizione di Legge N° 26.
del Deputato Fer

Sarà distribuita agli uffici